

GAZZETTA UFFICIALE

DELLE

COMUNITÀ EUROPEE

31 OTTOBRE 1964

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

7° ANNO N. 173

SOMMARIO

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

- Regolamento n. 160/64/CEE della Commissione, del 29 ottobre 1964, relativo al controllo delle importazioni di carne congelata, previsto nell'articolo 1 del regolamento n. 135/64/CEE* 2737/64
- Regolamento n. 161/64/CEE della Commissione, del 29 ottobre 1964, relativo al prezzo del mercato mondiale della carne congelata* 2738/64
- Regolamento n. 162/64/CEE della Commissione, del 29 ottobre 1964, che limita fino al 31 marzo 1965 l'ammontare massimo della restituzione applicabile alle esportazioni verso gli Stati membri di certi prodotti trasformati a base di cereali e di riso* 2739/64
- Regolamento n. 163/64/CEE della Commissione, del 29 ottobre 1964, relativo all'incidenza della concessione di una restituzione alla produzione sul regime degli amidi, delle fecole, del glutine e del glucosio* 2741/64
- Regolamento n. 164/64/CEE della Commissione, nel 29 ottobre 1964, che definisce le modalità di concessione della restituzione all'esportazione verso i paesi terzi per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso* 2743/64
- Regolamento n. 165/64/CEE della Commissione, del 29 ottobre 1964, concernente le restituzioni applicabili all'esportazione verso i paesi terzi di alcuni prodotti lattiero-caseari* 2744/64
- Regolamento n. 166/64/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1964, relativo al regime applicabile a talune categorie di alimenti composti per animali* 2747/64
- Regolamento n. 167/64/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1964, relativo al prelievo applicabile ad alcuni miscugli di prodotti lattiero-caseari e ad alcune preparazioni contenenti burro* 2752/64
- Regolamento n. 168/64/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1964, che modifica alcuni prezzi di riferimento fissati per il Belgio ed il Lussemburgo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari* 2754/64
- Regolamento n. 169/64/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1964, relativo all'adozione di misure transitorie, inerenti al calcolo del prelievo e della restituzione applicabili a talune categorie di alimenti composti nel mese di novembre 1964* 2755/64

(segue)

SOMMARIO (seguito)

<i>Regolamento n. 170/64/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1964, recante disposizioni concernenti i titoli di importazione e di esportazione, nonché la fissazione in via anticipata del prelievo e della restituzione per alcune categorie di alimenti composti</i>	2756/64
<i>Regolamento n. 171/64/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1964, che determina le modalità di concessione della restituzione all'esportazione verso i paesi terzi per talune categorie di alimenti composti</i>	2758/64

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

<i>64/598/CEE :</i> <i>Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 1964, che autorizza la Repubblica italiana a sospendere, nei confronti dei paesi terzi, i suoi dazi applicabili agli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, altri, di peso unitario non superiore a 340 chilogrammi, della voce ex 01.02 A II</i>	2760/64
---	---------

LA COMMISSIONE

INTESE E POSIZIONI DOMINANTI (Artt. 85 — 90 del Trattato C.E.E.)

<i>64/599/CEE :</i> <i>Decisione della Commissione, del 22 ottobre 1964, relativa ad una domanda d'attestazione negativa presentata in conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 17 del Consiglio (IV/A-00071)</i>	2761/64
---	---------

DIRETTIVE E DECISIONI

<i>64/600/CEE :</i> <i>Decisione della Commissione, del 28 ottobre 1964, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione del regime intracomunitario sia a taluni prodotti considerati dal regolamento n. 14/64/CEE, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, sia alla circolazione delle merci ottenute a partire da altri prodotti nelle circostanze previste all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, del Trattato</i>	2763/64
<i>64/601/CEE :</i> <i>Decisione della Commissione, del 29 ottobre 1964, relativa alla fissazione dell'ammontare massimo degli importi di compensazione all'esportazione di burro in provenienza dal Lussemburgo e dell'ammontare della sovvenzione all'importazione di burro verso il Lussemburgo</i>	2764/64

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 160/64/CEE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1964

relativo al controllo delle importazioni di carne congelata, previsto nell'articolo 1 del regolamento n. 135/64/CEE

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 14/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾,

Visto il regolamento n. 135/64/CEE del Consiglio del 13 ottobre 1964 relativo alla carne congelata in seguito ad interventi⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 1,

Vista la decisione della Commissione del 17 luglio 1962⁽³⁾, rivolta agli Stati membri, relativa ai metodi speciali di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei prelievi intracomunitari istituiti nell'ambito della politica agricola comune,

Vista la decisione della Commissione del 28 ottobre 1964⁽⁴⁾, relativa alla circolazione di taluni prodotti disciplinati dal regolamento n. 14/64/CEE, nonché delle merci ottenute con l'impiego dei suddetti prodotti nelle circostanze di cui all'articolo 10, paragrafo 2, comma 2, del Trattato;

Considerando che il regolamento n. 135/64/CEE ha sottoposto a determinate condizioni lo smercio della carne congelata in seguito ad interventi; che,

per l'osservanza di queste condizioni, occorre istituire misure di controllo negli scambi intracomunitari dei prodotti in causa;

Considerando che questo controllo può essere effettuato per mezzo del certificato di circolazione per le merci di cui al modello DD 4; che a questo fine è opportuno prevedere sia una dichiarazione dell'esportatore della carne congelata, sia una certificazione di tale dichiarazione fornita dalle autorità competenti dello Stato membro esportatore;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione delle carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Salvo quanto disposto nell'articolo 2 del regolamento n. 135/64/CEE del Consiglio, quando in uno Stato membro il prezzo del prodotto di cui all'allegato I, sezione b), del regolamento n. 14/64/CEE, costatato conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, di tale regolamento, è ad un livello inferiore al 98 % del prezzo d'orientamento, l'ammissione al beneficio del regime intracomunitario dei prodotti di cui all'allegato II, sezione b), punti 9—13, del suddetto regolamento, è subordinata alla prova che questi prodotti non sono stati congelati in seguito a misure d'intervento applicate da uno Stato membro.

Articolo 2

La prova che la carne non è stata congelata in seguito a misure di intervento applicate da uno Stato

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 562/64.

(2) GU n. 159 del 17. 10. 1964, pag. 2532/64.

(3) GU n. 76 del 24. 8. 1962, pag. 2140/62.

(4) Vedi pag. 2763/64 della presente Gazzetta.

membro, è fornita con la presentazione alle autorità competenti dello Stato membro importatore del certificato di circolazione per le merci, modello DD 4, completato dalle seguenti indicazioni :

a) una dichiarazione dell'esportatore nella quale si precisi che la carne congelata di cui trattasi non è stata congelata in seguito a misure d'intervento applicate da uno Stato membro ; questa dichiarazione è riportata nell'apposito spazio del quadro A del certificato di circolazione per le merci, modello DD 4 ;

b) un visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore attestante, previa verifica, l'esattezza della dichiarazione dell'esportatore ;

questo visto è riportato nell'apposito quadro B del certificato di circolazione per le merci, modello DD 4.

Articolo 3

Quando il rilascio del visto di cui all'articolo 2 b), e quello del certificato di circolazione delle merci, modello DD 4, da parte delle autorità doganali, non avvengono contemporaneamente, devono essere prese tutte le misure utili per evitare qualsiasi rischio di sostituzione delle merci.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1964.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 161/64/CEE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1964

relativo al prezzo del mercato mondiale della carne congelata

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 14/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾,

Visto il regolamento n. 135/64/CEE del Consiglio del 13 ottobre 1964 relativo allo smercio della carne congelata in seguito ed interventi⁽²⁾ ed in particolare l'articolo 3,

Considerando che l'articolo 3 del regolamento n. 135/64/CEE prescrive che la carne che è stata

congelata in seguito ad interventi deve essere smerciata ad un prezzo almeno eguale al prezzo del mercato mondiale per qualità comparabili ;

Considerando che è opportuno determinare questo prezzo sulla base delle offerte di carne congelata fatte sul mercato mondiale e delle quali la Commissione ha avuto conoscenza sia con i propri mezzi d'informazione, sia tramite gli Stati membri ;

Considerando che le offerte di cui la Commissione ha avuto conoscenza permettono la fissazione del prezzo mondiale della carne congelata conformemente alla tabella allegata al presente regolamento ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione delle carni bovine,

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 562/64.

⁽²⁾ GU n. 159 del 17. 10. 1964, pag. 2532/64.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :*Articolo 2*

Il prezzo fissato all'articolo 1 è valido per le esportazioni effettuate a partire dal 1° novembre 1964.

Articolo 1

Il prezzo di cui all'articolo 3 del regolamento n. 135/64/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1964.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

ALLEGATO

al regolamento n. 161/64/CEE della Commissione

**Carne congelata — Prezzo cif porto della Comunità
in u.c./100 kg**

1. In carcasce o mezzene	70
2. Quarti anteriori	56
3. Quarti posteriori	85
4. Carne disossata	88
5. Pezzi non disossati provenienti dal taglio delle carcasce	105

REGOLAMENTO N. 162/64/CEE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1964

che limita fino al 31 marzo 1965 l'ammontare massimo della restituzione applicabile alle esportazioni verso gli Stati membri di certi prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,

Visto il regolamento n. 16/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾,

Visto il regolamento n. 141/64/CEE del Consiglio relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽³⁾, ed in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

Considerando che l'elemento mobile del prelievo applicabile ai prodotti trasformati di cui al regolamento n. 141/64/CEE del Consiglio è calcolato sulla base del prelievo applicabile alla quantità di prodotto di base impiegato nella loro fabbricazione ;

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 933/62.

⁽²⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 574/64.

⁽³⁾ GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2666/64.

che per la determinazione di detta quantità è stato preso in considerazione, per ciascun prodotto, un tasso di trasformazione uniforme e comunitario ;

Considerando che l'ammontare della restituzione che può essere concessa all'esportazione di tali prodotti non può superare l'ammontare dell'elemento mobile del prelievo applicabile agli stessi prodotti da parte dello Stato membro esportatore all'importazione in provenienza dallo Stato membro importatore ;

Considerando che, in tal caso, il prelievo applicabile da parte dello Stato membro importatore è limitato al solo elemento fisso e che, per alcuni prodotti trasformati, l'elemento fisso del prelievo è poco elevato o nullo ;

Considerando che, dati i diversi tassi di trasformazione esistenti nei vari Stati membri, potrebbero derivarne, per alcuni prodotti trasformati, delle distorsioni di prezzo sia negli scambi tra Stati membri che sul mercato dello Stato membro importatore ; che, di conseguenza, è opportuno limitare forfetariamente e per un periodo limitato la restituzione all'esportazione per detti prodotti conformemente al-

l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 141/64/CEE ;

Considerando che per i prodotti trasformati che non contengono alcuno dei prodotti di base elencati nell'articolo 1, lettera a), del regolamento n. 19, la restituzione, come pure il prelievo, è calcolata tenendo conto di un dato rapporto di equilibrio che deve esistere con i prodotti analoghi e concorrenti : che l'applicazione di tale principio nelle restituzioni può portare in alcuni casi a distorsioni di prezzo nello Stato membro importatore, dato che il rapporto non è identico in tutti gli Stati membri ;

Considerando che il Comitato di gestione dei cereali non ha formulato un parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'ammontare della restituzione che può essere concessa negli scambi intracomunitari all'esportazione dei prodotti trasformati qui di seguito elencati non può superare la seguente percentuale dell'ammontare della restituzione che risulterebbe dall'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 141/64/CEE del Consiglio.

Prodotti trasformati	Percentuale dell'ammontare della restituzione
a) Farine d'orzo e d'avena aventi un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale a 2% in peso, e farina di granturco avente un tenore di materie grasse inferiore o uguale a 1,5% in peso	50
b) Semole e semolini d'avena, di segala, di grano saraceno o d'orzo se il loro tenore di ceneri, rapportato alla materia secca, è inferiore o uguale a 2% in peso ; di granturco se il loro tenore di materie grasse è inferiore o uguale a 1,5% in peso	75
c) Fiocchi d'avena se il loro tenore di ceneri, rapportato alla materia secca, è inferiore o uguale a 2% in peso	70
d) Fiocchi d'altri cereali se il loro tenore di ceneri, rapportato alla materia secca, è inferiore o uguale a 2% in peso	60
e) Cereali mondati ad eccezione del grano tenero e della segala ; orzo, grano tenero e segala perlati, anche quando sono spezzati o schiacciati	55
f) Germi di cereali, anche sfarinati	20
g) Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce 07.06	50
h) Glutine e farina di glutine, anche torrefatta	1
i) Fecola di patate	80

2. Negli scambi intracomunitari, all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 12 del regolamento n. 141/64/CEE, il cui tenore in amido è superiore al 35 % per i prodotti risultanti dalla lavorazione del granturco o del riso e superiore al 28 % se si

tratta di prodotti risultanti dalla lavorazione di altri prodotti di base, l'ammontare della restituzione non può essere superiore a quello che può essere concesso negli scambi intracomunitari all'esportazione dei prodotti previsti in tale articolo il cui tenore in

amido è inferiore od uguale rispettivamente al 35 % ed al 28 %.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il 15 di ogni mese, l'ammontare della restituzione concessa il mese precedente per ciascun prodotto

elencato nell'articolo 1, nonché gli elementi che sono stati presi come base per il suo calcolo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1964 ed è applicabile fino al 31 marzo 1965.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1964.

Per la Commissione.

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 163/64/CEE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1964

relativo all'incidenza della concessione di una restituzione alla produzione sul regime degli amidi, delle fecole, del glutine e del glucosio

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,

Visto il regolamento n. 16/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14,

Visto il regolamento n. 141/64/CEE del Consiglio relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽³⁾, ed in particolare gli articoli 13 e 18,

Visto il regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio relativo alla proroga e all'adattamento fino al 31 marzo 1965 dei limiti della restituzione per gli amidi e le fecole ⁽⁴⁾,

Visto il regolamento n. 31/63/CEE del Consiglio del 2 aprile 1963 relativo ad una deroga all'articolo 17 del regolamento n. 19 del Consiglio in merito alla fissazione in anticipo del prelievo per taluni

prodotti ⁽⁵⁾, modificato e prorogato dal regolamento n. 56/64/CEE ⁽⁶⁾, ed in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, lettera c),

Considerando che il regolamento n. 8/64/CEE della Commissione relativo all'incidenza della concessione di una restituzione alla produzione sul regime degli amidi, delle fecole, del glutine e del glucosio ⁽⁷⁾ ha precisato i criteri secondo i quali devono essere calcolate le restituzioni all'esportazione ed i prelievi applicabili ai prodotti di cui agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento n. 141/64/CEE nel caso della concessione d'una restituzione alla produzione d'amido di grano tenero e di granturco, ed ha precisato anche i criteri in base ai quali l'ammontare della restituzione alla produzione della fecola di patate poteva essere determinato ;

Considerando che l'articolo 13 del regolamento n. 141/64/CEE prevede che, per il calcolo dell'ammontare dell'elemento mobile applicabile ai prodotti di cui agli articoli 9, 10 e 11 dello stesso regolamento si tiene conto della restituzione alla produzione accordata per il granturco, il grano tenero e le rotture di riso utilizzate dall'industria dell'amido e per la fecola di patate ; che, quando la restituzione alla produzione ha per effetto di riportare ad un medesimo livello il prezzo di entrata in due Stati membri, la media dei prezzi franco frontiera dello Stato membro esportatore, diminuita dell'inci-

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 933/62.

⁽²⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 574/64.

⁽³⁾ GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2666/64.

⁽⁴⁾ GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2673/64.

⁽⁵⁾ GU n. 59 del 12. 4. 1963, pag. 1225/63.

⁽⁶⁾ GU n. 82 del 29. 5. 1964, pag. 1288/64.

⁽⁷⁾ GU n. 21 del 5. 2. 1964, pag. 381/64.

denza della restituzione alla produzione, è generalmente superiore al prezzo d'entrata dello Stato membro importatore, diminuito dell'incidenza della restituzione; che, in certi casi eccezionali, questa media può essere leggermente inferiore; che appare tuttavia opportuno, a titolo di semplificazione, di non percepire in questo caso alcun elemento mobile del prelievo;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Quando uno Stato membro concede una restituzione alla produzione, l'ammontare dell'elemento mobile applicabile a 100 chilogrammi di prodotti trasformati, elencati negli articoli 9, 10 e 11 del regolamento n. 141/64/CEE, è diminuito in tale Stato membro, per le importazioni di qualsiasi provenienza, e aumentato negli altri Stati membri per le importazioni in provenienza da detto Stato membro, di un importo pari alla restituzione alla produzione concessa da questo Stato membro, alla data dell'importazione per:

a) 220 chilogrammi di grano tenero destinato all'industria produttrice di amido, per l'amido di grano;

b) 152 chilogrammi di rotture di riso destinate all'industria produttrice di amido, per l'amido di riso;

c) 161 chilogrammi di granturco destinato all'industria produttrice di amido, per le fecole e gli amidi diversi da quello di grano;

d) 400 chilogrammi di grano tenero destinato all'industria produttrice di amido, per il glutine di grano;

e) 200 chilogrammi di granturco destinato all'industria produttrice di amido, per gli altri glutini;

f) 210 chilogrammi di granturco destinato all'industria produttrice di amido, per il glucosio (destrosio) presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata;

g) 161 chilogrammi di granturco destinato all'industria produttrice di amido, per il glucosio presentato sotto una forma diversa, nonché per lo sciroppo di glucosio.

2. Quando la media dei prezzi franco frontiera del granturco, del grano tenero e delle rotture di riso di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 141/64/CEE, diminuita dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa dallo Stato membro esportatore alla data dell'importazione, diviene inferiore al prezzo d'entrata di tali prodotti nello Stato membro importatore, diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione eventual-

mente concessa da detto Stato membro alla stessa data, quest'ultimo applica alle importazioni dei prodotti trasformati di cui al paragrafo 1, in provenienza dallo Stato membro esportatore, un elemento mobile calcolato come segue, conformemente agli articoli 2, 9, 10 e 11 del regolamento n. 141/64/CEE:

a) il prezzo d'entrata del granturco, del grano tenero e delle rotture di riso nello Stato membro importatore è diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa da detto Stato membro alla data dell'importazione;

b) la media dei prezzi franco frontiera di tali prodotti nello Stato membro esportatore è diminuita dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa da detto Stato membro alla stessa data.

3. Tuttavia, non è riscosso alcun elemento mobile del prelievo per un'importazione in provenienza dallo Stato membro il cui prezzo d'entrata, diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa da detto Stato membro alla data dell'importazione, sia pari al prezzo d'entrata dello Stato membro importatore, diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione eventualmente concessa da questo ultimo alla stessa data.

Articolo 2

Quando uno Stato membro concede una restituzione alla produzione e quando il prelievo applicabile all'atto dell'importazione in provenienza dagli Stati membri dei prodotti di cui agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento n. 141/64/CEE è fissato in anticipo, gli adattamenti previsti nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 31/63/CEE sono effettuati in base alla restituzione alla produzione concessa alla data dell'importazione di tali prodotti.

Articolo 3

Quando uno Stato membro concede una restituzione alla produzione,

a) la restituzione che può essere concessa all'esportazione dei prodotti trasformati di cui all'articolo 1 a destinazione degli altri Stati membri è stabilita conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento n. 141/64/CEE; tuttavia, i prezzi d'entrata sono diminuiti dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa, eventualmente, dallo Stato membro importatore e dallo Stato membro esportatore alla data dell'esportazione;

b) la restituzione che può essere concessa all'esportazione dei prodotti trasformati di cui all'articolo 1 a destinazione dei paesi terzi è stabilita conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento n. 141/64/CEE; tuttavia, l'ammontare della restituzione all'esportazione che può essere concessa è diminuito dell'incidenza della restituzione

alla produzione concessa dallo Stato membro esportatore alla data dell'esportazione ;

c) se la restituzione all'esportazione è fissata in anticipo, salvo quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento n. 92, il suo ammontare, calcolato conformemente alle lettere a) e b), è adattato,

— in funzione dell'eventuale differenza, nello Stato membro esportatore, fra l'ammontare della restituzione alla produzione accordata nel mese della domanda del certificato e l'ammontare della restituzione alla produzione accordata nel mese dell'esportazione ;

— per l'esportazione verso un altro Stato membro, in funzione di questa differenza nello Stato membro importatore.

Articolo 4

Almeno due settimane prima dell'applicazione delle disposizioni stabilite in materia, gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri ed alla Commissione :

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 164/64/CEE DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 1964

che definisce le modalità di concessione della restituzione all'esportazione verso i paesi terzi per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso

**LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ
ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,

Visto il regolamento n. 16/64/CEE, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾,

a) l'ammontare della restituzione alla produzione da essi concessa, per 100 chilogrammi di granturco, di grano tenero e di rotture di riso, impiegati dall'industria produttrice di amido ;

b) l'ammontare della restituzione alla produzione da essi concessa, per 100 chilogrammi di fecola di patate.

Articolo 5

La determinazione della restituzione alla produzione che gli Stati membri possono concedere per la fecola di patate può essere calcolata utilizzando un tasso di conversione forfettario, in fecola, della patata utilizzata dall'industria produttrice di fecola.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il tasso di conversione forfettario adottato per ogni campagna.

Articolo 6

Il regolamento n. 8/64/CEE è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1964.

Visto il regolamento n. 141/64/CEE del Consiglio relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽³⁾, ed in particolare l'articolo 15,

Considerando che, nelle esportazioni verso i paesi terzi, la restituzione serve a compensare il divario esistente tra i prezzi dei prodotti di base all'interno dello Stato membro esportatore ed i prezzi praticati sul mercato mondiale ; che pertanto tale restituzione deve essere calcolata sulla base di

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 933/62.

⁽²⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 574/64.

⁽³⁾ GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2666/64.

quella prevista per i prodotti considerati in sede di determinazione dell'elemento mobile ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Negli scambi con i paesi terzi, la restituzione che può essere accordata all'esportazione dei prodotti trasformati di cui al regolamento n. 141/64/CEE nel corso di un mese determinato non deve superare la restituzione media, che avrebbe potuto venir accordata nel corso dei primi 25 giorni del mese precedente, all'esportazione della quantità di prodotto di base utilizzata per il calcolo dell'elemento mobile.

2. Detta restituzione viene adattata, se necessario, in funzione della differenza, nello Stato membro esportatore, tra il prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'esportazione e quello in vigore il mese precedente.

3. Se, durante il mese dell'esportazione e per 100 kg di prodotto di base, la differenza tra il prezzo d'entrata dello Stato membro esportatore ed il prezzo cif, diminuita della restituzione media di

cui al paragrafo 1, supera 0,25 unità di conto, la restituzione media è aumentata della predetta differenza arrotondata al multiplo più vicino di 0,25 unità di conto. Detto aumento è applicabile il giorno successivo a quello della constatazione dello scarto.

Se successivamente, nel corso del medesimo mese, la differenza tra il prezzo d'entrata dello Stato membro esportatore ed il prezzo cif presenta uno scarto di almeno 0,25 unità di conto rispetto alla nuova restituzione media, quest'ultima è aumentata o diminuita di un importo pari allo scarto constatato arrotondato al multiplo di 0,25 unità di conto più vicino. Questa modifica è applicata a partire dal giorno successivo a quello della constatazione dello scarto.

Tuttavia, l'ammontare della restituzione media non può in alcun caso essere inferiore al livello fissato il primo giorno del mese.

Articolo 2

Per il calcolo della restituzione media, non si tiene conto delle restituzioni di cui agli articoli 5 e 5bis del regolamento n. 90 della Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1964.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 165/64/CEE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1964

concernente le restituzioni applicabili all'esportazione verso i paesi terzi di alcuni prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel

settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

Considerando che l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE prevede la possibilità di concedere una restituzione all'esportazione verso i

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

paesi terzi che permetta l'esportazione sulla base dei prezzi praticati nel commercio internazionale ;

Considerando che l'importo massimo deve colmare il divario tra il prezzo fob dello Stato membro esportatore ed i prezzi praticati nel commercio internazionale ;

Considerando che, per evitare di falsare la concorrenza tra i produttori degli Stati membri nel commercio internazionale, è necessario prevedere delle disposizioni relative all'importo massimo di tale restituzione ;

Considerando che il prezzo fob può essere calcolato sulla base del prezzo franco frontiera fissato per le importazioni degli altri Stati membri in provenienza dallo Stato membro esportatore, deduzione fatta dell'importo che rappresenta le spese di trasporto sino alla frontiera degli altri Stati membri e delle spese di transito alla frontiera, e aumentato di un importo valutato forfettariamente e rappresentante le spese franco di bordo ;

Considerando che il prezzo franco frontiera dello Stato membro, determinato per le importazioni in provenienza dai paesi terzi, costituisce un elemento appropriato per la determinazione dei prezzi praticati nel commercio internazionale ; che, al fine di colmare il divario tra il prezzo fob dello Stato membro esportatore e i prezzi praticati nel commercio internazionale, la differenza tra il prezzo fob e tale prezzo franco frontiera deve essere aumentata di un importo rappresentante le spese di trasporto sino al paese terzo di destinazione ; che conviene valutare tali spese in modo forfettario e uniforme per tutti gli Stati membri, distinguendo, per i differenti prodotti, tre zone di destinazione ;

Considerando che conviene limitare al periodo necessario all'estimazione della loro efficacia, la durata di validità degli importi valutati forfettariamente e rappresentanti le spese di trasporto ;

Considerando tuttavia che l'importo massimo della restituzione determinato secondo questo metodo può, durante alcuni periodi, essere più elevato che quello che la situazione del mercato nello Stato membro esportatore richiede ; che tale è il caso se, in uno Stato membro, il prezzo fob è superiore al prezzo di entrata reso comparabile a tale prezzo ; che conviene prevedere che, in queste condizioni, l'importo massimo della restituzione di cui sopra sia diminuito della differenza tra questi due prezzi ;

Considerando che in certi casi può rivelarsi necessario, per permettere l'esportazione verso i paesi terzi, aumentare l'importo massimo della restituzione calcolato secondo i suddetti principi ; che questo importo supplementare deve tuttavia essere rigorosamente limitato all'importo necessario per

permettere l'esportazione verso i paesi terzi destinatari, sulla base dei prezzi praticati nel commercio internazionale ; che è inoltre necessario prevedere una procedura comunitaria per la determinazione di quest'importo ;

Considerando che la Commissione deve essere in grado di seguire il regime delle restituzioni applicato da ciascuno Stato membro ; che è quindi necessario che questi le forniscano le informazioni utili a tale scopo ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli Stati membri possono accordare una restituzione all'esportazione verso i paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) ad e), del regolamento n. 13/64/CEE, eccezione fatta dei prodotti assimilati il cui prelievo è derivato da quello del prodotto pilota, alle condizioni stabilite agli articoli 2 e 3.

Articolo 2

1. L'importo massimo della restituzione che uno Stato membro può concedere per 100 kg di prodotto si compone

a) di importo pari alla differenza tra :

— da un lato, il prezzo franco frontiera di questo prodotto fissato per le esportazioni in provenienza da questo Stato membro verso un altro Stato membro, diminuito dell'importo fissato dal regolamento n. 48/64/CEE ⁽¹⁾ per le esportazioni verso questo altro Stato membro, e aumentato di un importo di 1 u.c., se la restituzione è concessa dal Belgio, il Lussemburgo o i Paesi Bassi, e di 2 u.c. se la restituzione è concessa da uno degli altri Stati membri, e

— dall'altro lato, il prezzo franco frontiera degli Stati membri, all'esclusione dell'Italia, fissato per le importazioni del prodotto in causa in provenienza dai paesi terzi ;

b) dell'importo di cui all'allegato del presente regolamento per il prodotto e la destinazione in questione.

2. Se l'importo risultante dal calcolo di cui al paragrafo 1 lettera a), primo trattino, è superiore al prezzo di entrata che serve al calcolo del prelievo applicabile all'importazione del prodotto in questio-

⁽¹⁾ GU n. 72 del 9. 5. 1964, pag. 1144/64.

ne nello Stato membro esportatore, diminuito dell'importo calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento n. 156/64/CEE ⁽¹⁾, l'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), è diminuito della differenza tra

— da un lato, l'importo risultante dal calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), primo trattino, e

— dall'altro lato, il prezzo di entrata, aumentato di 1,5 u.c. per 100 kg e diminuito dell'importo calcolato in conformità alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento n. 156/64/CEE.

3. Gli Stati membri che concedono una restituzione all'esportazione applicando le disposizioni del paragrafo 1, lettera b), prendono tutte le misure utili affinché il prodotto sotto tale regime sia effettivamente esportato verso la destinazione presa in considerazione al momento della concessione della restituzione.

Articolo 3

1. Quando l'importo massimo della restituzione calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 non colma la differenza fra il prezzo dello Stato membro esportatore e i prezzi praticati nel commercio internazionale, e, in conseguenza, l'esportazione non è possibile, tale importo può, su domanda di uno Stato membro, essere aumentato di un ammontare supplementare.

2. L'importo supplementare di cui al paragrafo 1 non può essere superiore all'importo necessario per permettere l'esportazione sulla base dei prezzi praticati nel commercio internazionale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1964.

3. Le modalità d'applicazione dei paragrafi precedenti ed in particolare l'importo supplementare sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento n. 13/64/CEE.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

— ogni mercoledì, l'importo delle restituzioni fissato per categoria di prodotti e per paese di destinazione per la settimana in corso ;

— il 25° giorno di ogni mese, al più tardi, le quantità effettivamente esportate durante il mese precedente ;

— via via che sono disponibili, l'importo delle restituzioni effettivamente concesse per paese di destinazione durante ogni settimana, nonché le quantità corrispondenti.

È considerato come categoria di prodotti, ai sensi del presente articolo, l'insieme dei prodotti il cui importo di prelievo è oggetto di una determinazione particolare.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1964.

L'allegato al presente regolamento è valido fino al 31 dicembre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

ALLEGATO

al regolamento n. 165/64/CEE della Commissione

		N. della tariffa doganale comune	
		04.02 e 17.02 A	04.03 e 04.04
Zona I	Paesi terzi europei all'esclusione dell'Albania, della Grecia e della Turchia europea	2 u.c.	2 u.c.
Zona II	Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo non facenti parte della zona I e i paesi del Medio Oriente	4 u.c.	5 u.c.
Zona III	Altri paesi terzi	6 u.c.	8 u.c.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 10. 1964, pag. 2709/64.

REGOLAMENTO N. 166/64/CEE DEL CONSIGLIO**del 30 ottobre 1964****relativo al regime applicabile a talune categorie di alimenti composti per animali****IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾ ed in particolare gli articoli 14, paragrafo 3, 19, paragrafo 2, lettera d), 20, paragrafo 2, seconda frase, e 24,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾ ed in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 23,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che i foraggi di cui alla voce 23.07 della tariffa doganale comune sono compresi fra i prodotti di cui all'allegato del regolamento n. 19; che, in virtù dei regolamenti n. 55 del Consiglio ⁽³⁾ e n. 23/63/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, il prelievo da riscuotere su tali prodotti è costituito, oltre che da un elemento fisso, da un elemento mobile al quale può essere aggiunto un elemento supplementare o, in sostituzione di quest'ultimo, un ammontare di compensazione, qualora il prodotto in questione contenga, oltre a cereali, latte in polvere o in altra forma;

Considerando che dall'entrata in vigore del regolamento n. 13/64/CEE, questi foraggi, se contengono almeno il 50% di latte in polvere, rientrano nel campo di applicazione di detto regolamento che prevede la riscossione di un prelievo costituito, oltre che da un elemento fisso, da un elemento mobile e da un elemento supplementare, quest'ultimo applicabile ai quantitativi di prodotti contenuti nell'alimento composto diversi dai prodotti lattiero-caseari;

Considerando che le esigenze di carattere economico e l'impegno di una buona amministrazione impongono che i vari alimenti composti, anche se soggetti ad organizzazioni di mercato diverse, siano disciplinati da principi uniformi e, a tal fine, formino oggetto di un regolamento unico; che d'altronde, nonostante le diversità di terminologia che

emergono da quanto precede, e talune, diversità di dettaglio, il regime dei prelievi sugli alimenti composti si promuove sin d'ora, in ogni caso, dall'intento d'imporre a tali prodotti prelievi basati su quelli che gravano sui loro componenti; che è opportuno quindi, nel rispetto di questa norma, procedere alle necessarie semplificazioni ricorrendo, se del caso, ai poteri derogatori previsti dagli articoli 24 del regolamento n. 19 e 23 del regolamento n. 13/64/CEE;

Considerando che l'elemento mobile del prelievo deve essere determinato in base ai componenti abituali degli alimenti del bestiame, cioè i cereali da un lato, il latte ed i prodotti lattiero-caseari dall'altro; che si deve, quindi, porre tale elemento mobile come la somma di due elementi forfettari relativi ciascuno ad una di tale categorie; che tuttavia è opportuno prevedere la riscossione di un importo supplementare per gli alimenti composti che contengano prodotti diversi da quelli previsti nei regolamenti n. 19, n. 13/64/CEE e n. 16/64/CEE;

Considerando che il granturco, l'orzo, il sorgo, da un lato; il latte in polvere scremato (spray), dall'altro, sono fra le materie prime più comunemente utilizzate nella fabbricazione degli alimenti composti; che pertanto occorre prendere i prelievi che gravano su questi come base di calcolo per ambedue gli elementi forfettari di cui l'elemento mobile può essere composto;

Considerando che l'elemento fisso del prelievo deve essere stabilito tenendo conto della necessità di assicurare una protezione per l'industria di trasformazione; che le spese risultanti dalla fabbricazione per gli alimenti a base di latte sono più elevate di quelle relative alla fabbricazione di alimenti a base di cereali; che è opportuno quindi prevedere una diversa protezione per l'industria conseguentemente alla diversità dei costi;

Considerando che è opportuno stabilire questo elemento fisso in valore assoluto in base ai prezzi più rappresentativi; che tale elemento fisso deve essere di un importo uniforme per tutti gli Stati membri; che per quanto riguarda gli scambi intracomunitari occorre prevederne la riduzione graduale ed automatica in modo tale che alla fine del periodo di transizione il suo importo sia ridotto a zero; che tale riduzione assicura già una sufficiente preferenza agli scambi intracomunitari e che è pertanto superfluo dedurre l'ammontare forfettario dal prelievo medio;

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 933/62.

⁽²⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

⁽³⁾ GU n. 54 del 2. 7. 1962, pag. 1583/62.

⁽⁴⁾ GU n. 49 del 27. 3. 1963, pag. 986/63.

Considerando che le disposizioni degli articoli 19, paragrafo 2, e 20, paragrafo 2, del regolamento n. 19 prevedono la facoltà per gli Stati membri di concedere una restituzione all'esportazione dei prodotti nominati all'allegato di detto regolamento; che la prima frase dell'articolo 14 del regolamento n. 13/64/CEE enuncia il principio che lo Stato membro che ha diritto di applicare un prelievo, per un determinato prodotto, nei confronti di un altro Stato membro, può, all'atto dell'esportazione verso quest'ultimo, concedere una restituzione; che, tuttavia, le norme e le procedure previste per la determinazione dell'ammontare della restituzione non si applicano alla restituzione da concedere agli alimenti composti; che è pertanto opportuno fissare tali norme e procedure facendo ricorso all'articolo 23 del regolamento n. 13/64/CEE;

Considerando che, negli scambi intracomunitari, la restituzione ha per scopo di allineare i prezzi dei prodotti di base, praticati nello Stato membro esportatore, su quelli praticati nello Stato membro importatore, in modo che le industrie di trasformazione si trovino in condizioni comparabili; che è opportuno quindi prevedere un modo di calcolo della restituzione che consenta di tener conto dei divari esistenti tra i prezzi praticati nei vari Stati membri; che, nel caso dei cereali che rientrano nell'alimento composto, la differenza fra i prezzi di entrata può essere ritenuta rappresentativa di tali divari; che per contro, nel caso del latte in polvere e dei prodotti lattiero-caseari, occorre attenersi alla differenza fra il prezzo franco frontiera e detto prezzo di entrata;

Considerando che la determinazione in via anticipata del prelievo e delle restituzioni risponde alle necessità del commercio internazionale; che inoltre l'applicazione di tale procedimento ad un'ampia parte degli alimenti composti risulta già dal regolamento n. 31/63/CEE del Consiglio⁽¹⁾; che è d'uopo quindi, in un intento di semplificazione e di unificazione, estendere i benefici di questa misura a tutti i prodotti considerati dal presente regolamento;

Considerando che tale estensione è subordinata all'instaurazione di un regime di titoli d'importazione e di esportazione; che, in un intento di semplificazione e di unificazione, è opportuno che tale regime assuma un carattere generale; che pertanto è opportuno prevedere tutte le misure necessarie ricorrendo, ove occorra, ai poteri derogatori di cui agli articoli 24 del regolamento n. 19 e 23 del regolamento n. 13/64/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'ammontare dei prelievi e delle restituzioni relativi ai prodotti sottoelencati, denominati nel presente regolamento «alimenti composti», è fissato dagli Stati membri, per 100 chilogrammi, in conformità alle disposizioni degli articoli seguenti :

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
ex 23.07	<p><i>Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):</i></p> <p>ex B. altri :</p> <ul style="list-style-type: none"> — contenenti, in peso, 50 % o più di latte in polvere — non nominati : <ul style="list-style-type: none"> — contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il regolamento n. 19 o il regolamento n. 16/64/CEE — non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il regolamento n. 19 o il regolamento n. 16/64/CEE, ma contenenti prodotti delle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 o 17.02 A

⁽¹⁾ GU n. 59 del 12. 4. 1963, pag. 1225/63.

Titolo I — Prelievi**Articolo 2**

Il prelievo applicabile agli alimenti composti è costituito da un elemento mobile, da un elemento fisso e, se del caso, da un elemento supplementare.

Articolo 3

Per il calcolo dell'elemento mobile, gli alimenti composti sono classificati nelle tabelle allegate al presente regolamento :

— nella tabella A secondo il loro tenore in amido ;

— nella tabella B secondo il loro tenore in latte ed in prodotti lattiero-caseari.

Articolo 4

Nel corso di un dato mese l'elemento mobile è pari alla somma dei due seguenti elementi :

— un primo elemento pari alla somma dei prelievi medi per 50 chilogrammi di granturco, 30 chilogrammi d'orzo e 20 chilogrammi di sorgo, moltiplicata per il coefficiente indicato nella colonna n. 1 della tabella A e corrispondente alla classificazione dell'alimento composto ;

— un secondo elemento pari al prelievo medio per 100 chilogrammi del prodotto pilota del gruppo n. 3 definito all'Allegato I del regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ (qui di seguito denominato latte in polvere), moltiplicato per il coefficiente indicato nella colonna n. 1 della tabella B e corrispondente alla classificazione dell'alimento composto.

I prelievi medi sono calcolati in conformità alle disposizioni dell'articolo 5.

Articolo 5

1. Il prelievo medio applicabile al granturco, all'orzo, al sorgo ed al latte in polvere è, per ciascuno di tali prodotti, pari alla differenza per 100 chilogrammi fra il prezzo d'entrata dello Stato membro importatore, in vigore durante il mese dell'importazione, e :

a) se l'alimento composto è importato da un paese terzo :

— per ciascuno dei cereali, la media dei prezzi cif determinati conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento n. 19,

— per il latte in polvere, la media dei prezzi frontiera determinati conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE, essendo tale media in tal caso maggiorata dell'importo corrispondente all'incidenza

⁽¹⁾ GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2174/64.

delle imposizioni interne riscosse all'importazione, previsto all'articolo 2, paragrafo 1, dello stesso regolamento ;

b) se l'alimento composto è importato da uno Stato membro, la media dei prezzi franco frontiera determinati :

— per ciascuno dei cereali, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento n. 19,

— per il latte in polvere, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 13/64/CEE, essendo tale media in tal caso maggiorata dell'importo corrispondente all'incidenza delle imposizioni interne riscosse all'importazione, previsto all'articolo 2, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

2. Il prelievo medio risultante, per i cereali, dalla lettera b) del paragrafo 1, è modificato, eventualmente, in base alla differenza nello Stato membro esportatore tra il prezzo di entrata del mese dell'importazione e quello del mese precedente.

Se il prezzo franco frontiera, rilevato in una settimana determinata, del latte in polvere importato dai paesi terzi o dagli Stati membri, viene a differire per uno scarto di più di una unità di conto dalla media corrispondente applicabile durante il mese in corso, quest'ultima è rettificata di un importo pari allo scarto rilevato. Ogni ulteriore scarto di più di una unità di conto rispetto all'ultima media corretta comporta la modifica di quest'ultima alle stesse condizioni.

3. Le medie di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 vengono calcolate per i primi 25 giorni del mese precedente quello della importazione ; tali medie nonchè le correzioni ad esse relative, sono determinate dalla Commissione.

Articolo 6

L'elemento fisso, uniforme per tutti gli Stati membri, è pari :

— per gli alimenti composti il cui tenore in latte ed in prodotti lattiero-caseari sia superiore al 50 %, a 2 unità di conto ;

— per tutti gli altri alimenti composti, a 0,90 unità di conto.

Negli scambi intracomunitari esso è pari ai nove quindicesimi dei valori così fissati e, a decorrere dal 1965, viene ridotto di due quindicesimi di tali valori il 1° luglio di ogni anno.

Articolo 7

Qualora un alimento composto contenga in apprezzabili quantità prodotti diversi da quelli contemplati nei regolamenti n. 19, n. 13/64/CEE e n. 16/64/CEE, può essere aggiunto al prelievo un elemento supplementare.

Tale elemento è calcolato in base ai prelievi, tasse e dazi di qualsiasi natura da riscuotere in ogni Stato membro all'importazione, secondo la provenienza, sul quantitativo del prodotto considerato contenuto nell'alimento composto importato.

Le modalità d'applicazione del presente articolo sono determinate in base alla procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 19 ed all'articolo 25 del regolamento n. 13/64/CEE.

Articolo 8

L'importo del prelievo sulle importazioni in provenienza dagli Stati membri può essere stabilito in anticipo, su richiesta dell'interessato e per un'operazione da effettuare per il periodo di validità del titolo.

Le modalità d'applicazione del presente articolo sono determinate in base alla procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 19 ed all'articolo 25 del regolamento n. 13/64/CEE.

Titolo II — Restituzioni

Articolo 9

1. Negli scambi intracomunitari può essere concessa una restituzione all'esportazione di un alimento composto se è soddisfatta almeno una delle due condizioni seguenti :

a) il prezzo di entrata per il granturco o per l'orzo o per il sorgo è più elevato nello Stato membro esportatore che nello Stato membro importatore ;

b) lo Stato membro esportatore accorda una restituzione all'esportazione di latte in polvere verso lo Stato membro importatore, che, rispetto al massimo previsto, si situa almeno in un rapporto uguale a quello che si stabilirà tra la restituzione effettivamente accordata al momento dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, ed il massimo previsto da dette disposizioni.

2. La restituzione non può superare la somma dei due elementi calcolati :

a) per i tre cereali, qualora sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a, in base alla differenza fra il prezzo di entrata dello Stato membro esportatore e quello dello Stato membro importatore ; questa operazione è effettuata per ciascuno dei cereali presi in considerazione nel calcolo dell'elemento mobile ed in ragione delle quantità di cui all'articolo 4 ; il totale di tali differenze viene moltiplicato per il coefficiente indicato nella colonna n. 2 della tabella A e che corrisponde alla classificazione dell'alimento composto ;

b) per il latte in polvere, qualora sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b, in

base alla differenza tra la media dei prezzi di questo prodotto in provenienza dallo Stato membro importatore dell'alimento composto, calcolato per i primi 25 giorni del mese che precede quello dell'esportazione, e il prezzo d'entrata, di quest'ultimo Stato, in vigore nel mese dell'esportazione ; questa differenza è maggiorata dell'importo corrispondente all'incidenza delle imposizioni interne riscosse all'importazione e moltiplicata per il coefficiente indicato nella colonna n. 2 della tabella B e che corrisponde alla classificazione dell'alimento composto.

Tuttavia, l'elemento massimo della restituzione di cui alla lettera a), può essere fissato ad un livello diverso nella misura necessaria ad evitare distorsioni di prezzo tanto negli scambi fra Stati membri quanto sul mercato dello Stato membro importatore, in base alla procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 19.

Le modalità d'applicazione del presente paragrafo sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 19 ed all'articolo 25 del regolamento n. 13/64/CEE.

Articolo 10

Negli scambi con i paesi terzi, la restituzione che può essere concessa da uno Stato membro è determinata tenuto conto in particolare delle condizioni del mercato mondiale e dei prezzi di mercato dei prodotti presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile.

Le modalità d'applicazione del presente articolo sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 19 ed all'articolo 25 del regolamento n. 13/64/CEE.

Articolo 11

L'importo delle restituzioni all'esportazione è quello applicabile il giorno in cui l'esportazione viene effettuata. Tuttavia, su richiesta dell'interessato, l'importo della restituzione è fissato in anticipo in conformità di disposizioni determinate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 19 e all'articolo 25 del regolamento n. 13/64/CEE.

Titolo III — Disposizioni generali

Articolo 12

Qualora uno Stato membro si valga delle facoltà consentite dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento n. 113/64/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, il calcolo del pre-

(1) GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2184/64.

lievo medio e della restituzione viene effettuato in funzione del prezzo d'entrata e dei prezzi franco frontiera definiti da tale regolamento.

Articolo 13

Qualora uno Stato membro intervenga con provvedimenti che abbiano l'effetto di abbassare il prezzo del latte in polvere destinato all'alimentazione del bestiame, il prezzo franco frontiera preso in considerazione per il calcolo del prelievo e della restituzione è ridotto di un ammontare corrispondente.

Articolo 14

Ogni importazione nonché ogni esportazione dei prodotti di cui al presente regolamento è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione, rilasciato dallo Stato membro su richiesta dell'interessato.

Le modalità d'applicazione del presente articolo sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 19 e all'articolo 25 del regolamento n. 13/64/CEE. Tali modalità si ispirano alle condizioni di cui all'articolo 16 del regolamento n. 19 ed ai regolamenti adottati per la sua applicazione.

Articolo 15

Allo scopo di evitare perturbazioni sul mercato degli alimenti del bestiame, provocate dalle disparità dei prezzi dei cereali o del latte che rientrano effettivamente nella loro composizione, per la determinazione dell'elemento mobile si può tener conto di

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 ottobre 1964.

prodotti diversi da quelli elencati all'articolo 4 ed il rapporto quantitativo fra tali prodotti nonché gli elementi che figurano nelle tabelle A e B dell'allegato al presente regolamento possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 19 ed all'articolo 25 del regolamento n. 13/64/CEE.

Articolo 16

I metodi per la definizione del tenore in amido, in latte ed in prodotti lattiero-caseari degli alimenti composti vengono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 19 ed all'articolo 25 del regolamento n. 13/64/CEE.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1964.

Il regolamento n. 23/63/CEE viene abrogato in pari data.

Le disposizioni prese in applicazione del regolamento n. 55 e concernenti i prodotti contemplati dal presente regolamento restano in vigore nella misura in cui non siano incompatibili con le disposizioni di quest'ultimo.

Qualora siano necessarie disposizioni transitorie, esse saranno stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 19 e all'articolo 25 del regolamento n. 13/64/CEE.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. CARTELLIERI

ALLEGATO

TABELLA A

**Preparazioni contenenti cereali o prodotti ai quali sono applicabili il regolamento
n. 19 o il regolamento n. 16/64/CEE**

Tenore in amido	Coefficiente	
	Prelievo	Restituzione
	Colonna 1	Colonna 2
a) inferiore o pari al 10 %	0,16	0,05
b) superiore al 10 % ed inferiore o pari al 30 %	0,50	0,22
c) superiore al 30 % ed inferiore o pari al 50 %	0,84	0,56
d) superiore al 50 %	1,00	0,90

TABELLA B

Preparazioni contenenti latte o prodotti lattiero-caseari

Tenore in latte ed in prodotti lattiero-caseari	Coefficiente	
	Prelievo	Restituzione
	Colonna 1	Colonna 2
a) superiore al 5 % ed inferiore o pari al 25 %	0,24	0,05
b) superiore al 25 % ed inferiore o pari al 50 %	0,49	0,30
c) superiore al 50 % ed inferiore o pari al 75 %	0,74	0,55
d) superiore al 75 %	0,98	0,80

REGOLAMENTO N. 167/64/CEE DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 1964

relativo al prelievo applicabile ad alcuni miscugli di prodotti lattiero-caseari e ad alcune preparazioni contenenti burro

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 43 e 235,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che il buon funzionamento del regime di prelievi applicabile agli scambi di latte e di prodotti lattiero-caseari tra gli Stati membri, come pure tra gli Stati membri ed i paesi terzi, istituito dal regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio relativo

alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, richiede che un regime appropriato sia applicato agli scambi di miscugli di prodotti lattiero-caseari;

Considerando che la classificazione tariffaria dei prodotti cui sono applicabili le disposizioni del regolamento n. 13/64/CEE è operata conformemente alle « Regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune »;

Considerando che l'applicazione di tali regole ai miscugli di prodotti lattiero-caseari potrebbe dar

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

luogo a difficoltà per il fatto che condurrebbero, in certi casi, all'applicazione di un prelievo modesto a miscugli contenenti prodotti lattiero-caseari soggetti a un prelievo elevato quando siano importati separatamente ;

Considerando che si può ovviare a tale situazione applicando a questi miscugli il prelievo corrispondente a quello dei prodotti lattiero-caseari costitutivi che è soggetto al prelievo più elevato ;

Considerando che le disposizioni del regolamento n. 13/64/CEE relative al regime di prelievi possono essere aggirate in occasione di scambi relativi a preparazioni che non facciano parte dell'allegato II del Trattato, ma che contengano burro in quantità considerevole ;

Considerando che il Trattato non ha previsto, in disposizioni specifiche, il potere di azione richiesto per l'istituzione di misure atte ad impedire che sia così compromessa l'attuazione della politica agricola comune per i prodotti lattiero-caseari ;

Considerando che è pertanto opportuno prendere le misure necessarie in base all'articolo 235 del Trattato ; che il provvedimento più adeguato consiste nell'applicare alle importazioni delle preparazioni in questione prelievi supplementari calcolati sulla base dei prelievi applicabili alle importazioni del burro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale comune e com-

posti da prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a e), del regolamento n. 13/64/CEE, è quello applicabile al componente che ha il prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Se non si può procedere alla fissazione del prelievo in tale maniera, il prelievo applicabile a questi miscugli è quello che risulta dalla classificazione tariffaria dei medesimi.

Articolo 2

All'importazione di merci che rientrano nella voce doganale 21.07 della tariffa doganale comune ed aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote un prelievo addizionale uguale, per ogni 100 kg di merce,

— negli scambi intracomunitari, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare dei dazi doganali applicabili alla stessa quantità di merce ;

— negli scambi coi paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce e l'ammontare dei dazi doganali applicabili alla stessa quantità di merce.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 ottobre 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. CARTELLIERI

REGOLAMENTO N. 168/64/CEE DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 1964

che modifica alcuni prezzi di riferimento fissati per il Belgio ed il Lussemburgo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 5,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il regolamento n. 112/64/CEE del Consiglio ⁽²⁾, modificato dal regolamento n. 144/64/CEE del Consiglio ⁽³⁾, ha stabilito i prezzi di riferimento per i prodotti lattiero-caseari, prendendo come base i prezzi, imposizioni interne comprese, costatati durante il 1963 in ogni Stato membro; che questi ultimi prezzi sono stati corretti in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE;

Considerando che il metodo applicato non tiene conto dell'incidenza delle imposizioni interne sui prezzi corretti;

Considerando che il tasso delle imposizioni interne applicate in Belgio ai prodotti pilota dei gruppi dal n. 5 al n. 10, definiti al regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, nonché al Cheddar ed al Tilsit, si situa ad un livello particolarmente elevato, pari al 12 %;

Considerando che, per la determinazione dei prezzi di riferimento dei prodotti pilota dei gruppi nn. 5, 8, 9 e 10, nonché del Cheddar e del Tilsit, occorre tener conto dell'incidenza di dette imposizioni sui prezzi corretti in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE; che le ragioni che hanno motivato la

determinazione dei prezzi di riferimento per i prodotti pilota dei gruppi n. 6 e n. 7, in deroga alle disposizioni del suddetto articolo 5, paragrafo 2, restano valide, e che pertanto non si rivela opportuno procedere alla revisione dei prezzi di riferimento per tali prodotti;

Considerando che è quindi necessario modificare il regolamento n. 112/64/CEE per quanto concerne i prezzi di riferimento dei prodotti pilota dei gruppi nn. 5, 8, 9 e 10, nonché del Cheddar e del Tilsit, per il Belgio;

Considerando che il regolamento n. 144/64/CEE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 233 del Trattato, ha fissato per il Lussemburgo i prezzi di riferimento di alcuni prodotti lattiero-caseari, e segnatamente dei prodotti in causa, allo stesso livello dei prezzi valevoli per il Belgio; che è necessario, tenendo conto delle stesse disposizioni, situare i prezzi di riferimento del Lussemburgo allo stesso livello dei nuovi prezzi di riferimento del Belgio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :*Articolo 1*

I prezzi di riferimento per il Belgio ed il Lussemburgo stabiliti dal regolamento n. 112/64/CEE, modificato dal regolamento n. 144/64/CEE, sono sostituiti dai prezzi di riferimento che figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1964.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 ottobre 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. CARTELLIERI

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

⁽²⁾ GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2180/64.

⁽³⁾ GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2675/64.

⁽⁴⁾ GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2174/64.

ALLEGATO

Prezzi di riferimento per i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) ad e), del regolamento n. 13/64/CEE, ad eccezione dei prodotti assimilati

Prodotti per i quali è fissato il prezzo di riferimento	Prezzi di riferimento nella moneta nazionale per kg	
	Fr. b.	Fr. l.
Prodotto pilota gruppo n. 1	8,49	8,49
Prodotto pilota gruppo n. 2	32,10	32,10
Prodotto pilota gruppo n. 3	16,99	16,99
Prodotto pilota gruppo n. 4	22,41	19,89
Prodotto pilota gruppo n. 5	38,50	38,50
Prodotto pilota gruppo n. 6	52,13	52,13
Prodotto pilota gruppo n. 7	72,48	72,48
Prodotto pilota gruppo n. 8	59,63	59,63
Prodotto pilota gruppo n. 9	46,28	46,28
Prodotto pilota gruppo n. 10	49,64	49,64
Prodotto pilota gruppo n. 11	49,71	49,71
Prodotto pilota gruppo n. 12	69,83	69,83
Prodotto pilota gruppo n. 13	16,55	16,55
Burro di prima qualità ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 61/64/CEE del Consiglio	97,67	81,76
Cheddar, in forme intere (mole) di una maturazione da 2 a 3 settimane, avente tenore in materia grassa del 50 % in peso della sostanza secca ed avente tenore d'acqua superiore al 50 % ed inferiore od uguale al 57 % in peso di materia non grassa	43,47	43,47
Tilsit (Havarti) in forma intera, di una maturazione di 6 settimane, avente tenore in materia grassa del 45 % in peso della sostanza secca, senza imballaggio	46,28	46,28

REGOLAMENTO N. 169/64/CEE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1964

relativo all'adozione di misure transitorie, inerenti al calcolo del prelievo e della restituzione applicabili a talune categorie di alimenti composti nel mese di novembre 1964

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾,

Visto il regolamento n. 166/64/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1964 relativo al regime applicabile a talune categorie di alimenti composti per animali ⁽³⁾, ed in particolare l'articolo 17,

Considerando che, per il calcolo del prelievo nei confronti degli Stati membri e dei paesi terzi e della restituzione fra gli Stati membri, applicabili agli alimenti composti per animali, l'elemento che si riferisce ai prodotti rientranti nella sfera di applicazione del regolamento n. 13/64/CEE, e contenuti in tali alimenti, è fissato in base ai prezzi d'entrata ed alla media dei vari prezzi franco frontiera, calcolata durante il mese precedente il mese dell'operazione effettiva ;

Considerando che, poiché il regolamento n. 13/64/CEE entrerà in applicazione soltanto il 1° novembre, i prezzi franco frontiera considerati in tale regolamento verranno calcolati solo a decorrere da tale data ; che, di conseguenza, per assicurare l'applicazione — a partire dalla stessa data — del regolamento n. 166/64/CEE, le operazioni in esso previste vanno effettuate su basi diverse dalla media dei prezzi del mese precedente ;

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 933/62.

⁽²⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

⁽³⁾ Vedi pag. 2747/64 della presente Gazzetta.

Considerando che l'utilizzazione, in via transitoria, del prezzo franco-frontiera valevole il primo giorno di novembre, permette di rispettare i principi del regolamento n. 166/64/CEE;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi ai pareri del Comitato di gestione per i cereali e del Comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Durante il mese di novembre 1964, per il calcolo del prelievo medio di cui all'articolo 5, para-

grafo 1, lettera a), secondo trattino, e lettera b), secondo trattino, nonché della restituzione media di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 166/64/CEE, i prezzi franco frontiera validi il primo giorno di tale mese sostituiscono le medie considerate in tali articoli.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 170/64/CEE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1964

recante disposizioni concernenti i titoli di importazione e di esportazione, nonché la fissazione in via anticipata del prelievo e della restituzione per alcune categorie di alimenti composti

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Tisto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del 5 febbraio 1964 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾,

Visto il regolamento n. 166/64/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1964 relativo al regime da applicare ad alcune categorie di alimenti composti per animali ⁽³⁾, ed in particolare gli articoli 8, 11 e 14;

Considerando che il rilascio dei titoli d'importazione e d'esportazione per taluni alimenti composti è già disciplinato dal regolamento n. 102/64/CEE ⁽⁴⁾ e che, per motivi d'uniformità, conviene mantenere tali disposizioni ed estenderle a tutti i casi in cui la presentazione di un titolo è necessaria per l'esecuzione di una operazione concernente gli alimenti composti;

Considerando che, per la fissazione in via anticipata sia del prelievo che della restituzione, è necessario prevedere un adeguamento tra il prelievo e la restituzione in vigore il giorno del deposito della domanda del titolo ed il giorno dell'operazione effettiva; che tale scopo può essere raggiunto prendendo in considerazione, da un lato, l'importo del prelievo e della restituzione e, dall'altro, i prezzi di entrata in vigore il mese dell'importazione o dell'esportazione effettiva;

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 933/62.

⁽²⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

⁽³⁾ Vedi pag. 2747/64 della presente Gazzetta.

⁽⁴⁾ GU n. 126 del 5. 8. 1964, pag. 2125/64.

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi ai pareri del Comitato di gestione per i cereali e del Comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per i prodotti considerati dal regolamento n. 166/64/CEE, vengono rilasciati i titoli d'importazione o d'esportazione; i prelievi applicabili negli scambi intracomunitari e le restituzioni all'esportazione sono fissati in anticipo, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Le disposizioni del regolamento n. 102/64/CEE concernenti gli alimenti composti rilevanti dal regolamento n. 19, si applicano agli alimenti composti rilevanti dal regolamento n. 13/64/CEE.

Articolo 3

L'importo del prelievo da fissare in via anticipata, per un'importazione di un alimento composto contemplato nel regolamento n. 166/64/CEE, in provenienza da uno Stato membro, da effettuare durante il periodo di validità del titolo, è pari a quello del prelievo applicabile il giorno del deposito della domanda del titolo di importazione, adeguato, se del caso, in funzione

a) del prezzo d'entrata del o dei prodotti di base che sono serviti per il computo dell'elemento mobile in vigore nello Stato membro importatore durante il mese dell'importazione;

b) della differenza, nello Stato membro esportatore, tra il prezzo d'entrata del o dei prodotti di base che sono serviti per il computo dell'elemento mobile in vigore durante il mese della domanda del titolo, ed il prezzo d'entrata in vigore durante il mese dell'importazione.

Articolo 4

L'importo della restituzione da fissare in via anticipata per l'esportazione di un alimento composto contemplato nel regolamento n. 166/64/CEE verso uno Stato membro o verso i paesi terzi, da effettuare durante il periodo di validità del titolo, non può superare:

a) per un'esportazione verso uno Stato membro, l'importo della restituzione calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento

n. 166/64/CEE applicabile il giorno del deposito della domanda del titolo d'esportazione, adattato in funzione

— del prezzo d'entrata del o dei prodotti di base in vigore nello Stato membro esportatore durante il mese dell'esportazione e

— della differenza, nello Stato membro importatore, tra il prezzo d'entrata del o dei prodotti di base in vigore durante il mese della domanda del titolo ed il prezzo d'entrata in vigore durante il mese dell'esportazione;

b) per un'esportazione verso i paesi terzi, l'importo della restituzione calcolato in conformità alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento n. 165/64/CEE applicabile il giorno del deposito della domanda del titolo, adattato in funzione del prezzo d'entrata del o dei prodotti di base in vigore durante il mese dell'esportazione.

Articolo 5

1. Per quanto riguarda gli alimenti composti rilevanti dal regolamento n. 19, gli Stati membri comunicano alla Commissione, il 15 di ogni mese per il mese precedente, i seguenti dati:

a) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione;

b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione verso gli Stati membri, e secondo la destinazione per Stato membro;

c) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione verso i paesi terzi;

d) l'importo della restituzione fissata in via anticipata ed i quantitativi dei prodotti che devono venir esportati ai sensi dell'articolo 4;

e) l'importo delle restituzioni liquidate nonchè i quantitativi corrispondenti del prodotto esportato.

2. Per quanto riguarda gli alimenti composti rilevanti dal regolamento n. 13/64/CEE, gli Stati membri comunicano:

a) ogni mercoledì, l'ammontare delle restituzioni fissate, per categoria di prodotti indicata nella tabella B dell'allegato al regolamento n. 166/64/CEE e per paese di destinazione, per la settimana in corso;

b) al più tardi il 25° giorno di ogni mese le quantità effettivamente esportate durante il mese precedente;

c) a misura che i dati sono disponibili, l'ammontare delle restituzioni effettivamente accordate per paese di destinazione nel corso di ogni settimana, e le quantità corrispondenti;

d) il 15 di ogni mese per il mese precedente i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* ed è applicabile fino al 31 dicembre 1964.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 171/64/CEE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1964

che determina le modalità di concessione della restituzione all'esportazione verso i paesi terzi per talune categorie di alimenti composti

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾,

Visto il regolamento n. 166/64/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1964, relativo al regime applicabile ad alcune categorie di alimenti composti per animali ⁽³⁾, ed in particolare gli articoli 10 e 17,

Considerando che nelle esportazioni verso i paesi terzi la restituzione serve a compensare il divario esistente tra i prezzi all'interno dello Stato membro esportatore ed i prezzi praticati sul mercato mondiale; che, trattandosi degli alimenti composti, tale divario può essere giustamente valutato sulla base di quello constatato fra i prezzi delle materie prime; che in conseguenza la restituzione per tali prodotti deve essere calcolata sulla base di quella applicabile ai loro componenti secondo delle pro-

porzioni varianti in ragione della loro rispettiva importanza;

Considerando che il regolamento n. 13/64/CEE entrerà in applicazione soltanto il 1° novembre 1964 e che le restituzioni medie non potranno quindi essere calcolate sulla base dei dati del mese precedente; che è necessario, di conseguenza, delimitare, per il mese di novembre 1964, tali restituzioni su altre basi;

Considerando che l'utilizzazione, in via transitoria, dell'ammontare massimo della restituzione applicabile durante la prima settimana del mese di novembre 1964 permette di rispettare i principi del regime definitivo;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi ai pareri del Comitato di gestione per i cereali e del Comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Negli scambi con i paesi terzi e nel corso di un determinato mese, la restituzione che può essere concessa in occasione dell'esportazione di 100 chilogrammi di un alimento composto, contemplato dal regolamento n. 166/64/CEE, non può superare la somma dei due elementi calcolati come segue :

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 933/62.

⁽²⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

⁽³⁾ Vedi pag. 2747/64 della presente Gazzetta.

a) per ciascuno dei tre cereali ed in ragione delle medesime quantità considerate nel calcolo dell'elemento mobile, in base alla restituzione media che avrebbe potuto essere accordata all'esportazione di ciascuno di essi durante i primi 25 giorni del mese precedente; tale restituzione media è modificata, se del caso, in funzione della differenza esistente nello Stato membro esportatore fra il prezzo di entrata in vigore nel mese dell'esportazione e quello del mese precedente. La somma di tali restituzioni medie è moltiplicata per il coefficiente indicato alla colonna 1 della tabella A dell'allegato al regolamento n. 166/64/CEE, corrispondente alla classificazione dell'alimento composto;

b) per il prodotto pilota del gruppo n. 3, definito all'allegato I del regolamento n. 111/64/CEE, in appresso denominato «latte in polvere», e ferme restando le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento n. 166/64/CEE, in base alla media per 100 kg e per i primi 25 giorni del mese precedente degli ammontari massimi delle restituzioni nei confronti dei paesi terzi, risultanti dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, a), e paragrafo 2, del regolamento n. 165/64/CEE; tale media viene moltiplicata per un coefficiente corrispondente al tenore effettivo,

in latte e prodotti lattiero-caseari, dell'alimento composto.

2. Al fine di consentire l'esportazione verso i paesi terzi sulla base di prezzi praticati sul mercato mondiale, può essere fissato un limite massimo diverso conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 del regolamento n. 19 e dell'articolo 25 del regolamento n. 13/64/CEE.

Articolo 2

Durante il mese di novembre 1964 la media di cui al paragrafo 1, b), dell'articolo precedente è sostituita dall'ammontare massimo della restituzione applicabile a 100 kg di latte in polvere durante la prima settimana di tale mese e risultante dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, a), e paragrafo 2, del regolamento n. 165/64/CEE.

Tale ammontare è moltiplicato per un coefficiente corrispondente al tenore effettivo in latte e prodotti lattiero-caseari dell'alimento composto.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 1964

che autorizza la Repubblica italiana a sospendere, nei confronti dei paesi terzi, i suoi dazi applicabili agli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, altri, di peso unitario non superiore a 340 chilogrammi, della voce ex 01.02 A II

(64/598/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 103,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che la struttura del patrimonio bovino in Italia non ha cessato di peggiorare negli ultimi anni, e che tale evoluzione favorisce l'aumento dei prezzi e riduce le possibilità future di produzione;

Considerando che la struttura del patrimonio bovino può essere migliorata, incoraggiando l'importazione, da parte dell'Italia, di determinate categorie di bovini giovani;

Considerando che la decisione del Consiglio del 16 luglio 1964 ⁽¹⁾, prorogata dalla decisione del Consiglio del 22 settembre 1964 ⁽²⁾, ha autorizzato la Repubblica italiana a sospendere, nei confronti dei paesi terzi, i suoi dazi applicabili agli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, altri, di peso unitario non superiore a 340 chilogrammi, della voce ex 01.02 A II;

Considerando che il programma d'importazione di bovini da allevamento non ha potuto essere realizzato in misura sufficiente entro il termine inizialmente fissato; che, di conseguenza, l'obiettivo di stabilizzazione dei prezzi delle carni bovine, perseguito dalle decisioni succitate, potrebbe, in un futuro relativamente prossimo, essere compromesso, ove la sospensione dei dazi nei confronti dei paesi terzi non venisse prorogata;

Considerando che occorre tuttavia limitare l'applicazione delle misure previste ad un periodo che, pur consentendo l'attuazione degli obiettivi perseguiti, non si prolunghi più di quanto richiesto dalla situazione economica; che a tal fine la data del 31 dicembre 1964 appare indicata, tenendo conto della presumibile evoluzione delle condizioni di approvvigionamento del mercato italiano in carni bovine e della loro incidenza sulla stabilizzazione dei prezzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'autorizzazione, concessa il 16 luglio e il 22 settembre 1964 dal Consiglio alla Repubblica italiana, a sospendere totalmente, nei confronti dei paesi terzi rispettivamente sino al 30 settembre e al 31 ottobre 1964, i suoi dazi doganali applicabili agli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, altri, di peso unitario non superiore a 340 chilogrammi, della voce ex 01.02 A II, è prorogata sino al 31 dicembre 1964.

Articolo 2

La Repubblica italiana adotta le disposizioni adeguate per impedire la macellazione degli animali così importati per un periodo di quattro mesi.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 ottobre 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. HÜTTEBRÄUKER

⁽¹⁾ GU n. 119 del 27. 7. 1964, pag. 1949/64.

⁽²⁾ GU n. 148 del 30. 9. 1964, pag. 2389/64.

LA COMMISSIONE

INTESE E POSIZIONI DOMINANTI

(Articoli 85-90 del Trattato che istituisce la C.E.E.)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1964

relativa ad una domanda d'attestazione negativa presentata in conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 17 del Consiglio (IV/A-00071)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(64/599/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 85,

Visto il regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962 ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 2,

Vista la domanda d'attestazione negativa presentata dal gruppo « Dutch Engineers and Contractors Association » (DECA), Zeist, Paesi Bassi, in conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 17, ed avente come scopo l'accertamento da parte della Commissione di non esservi motivo d'intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, nei riguardi del regolamento interno che il suddetto gruppo ha approvato nella riunione del 2 maggio 1962 e modificato in quella del 15 marzo 1963,

Sentito il Comitato consultivo in materia d'intese e di posizioni dominanti, a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17,

I.

Considerando che fanno parte del gruppo le seguenti società :

1. N.V. Amsterdamsche Ballast Maatschappij, Amsterdam
2. van Hattum en Blankevoort N.V., Beverwijk
3. Hollandsche Beton Maatschappij N.V., 's-Gravenhage
4. De verenigde Bedrijven Bredero N.V., Utrecht

che agiscono anche in nome delle loro imprese collegate, alcune delle quali hanno la loro sede nella Repubblica federale di Germania, in Belgio ed in Italia ;

Considerando che il regolamento interno del gruppo contiene essenzialmente le seguenti disposizioni :

Il gruppo ha lo scopo di facilitare ai suoi aderenti la stipulazione, fuori d'Europa, di contratti d'appalto di lavori pubblici e privati (compresi i lavori di subappalto), nel senso più largo del termine, in materia d'edilizia civile e d'edilizia idraulica. I lavori concernenti soltanto il dragaggio o la colmatatura e quelli in cui l'edilizia civile non interviene che per il dragaggio o la colmatatura non rientrano nelle attività del gruppo. Le disposizioni del regolamento interno non s'applicano ai dipartimenti francesi d'oltremare.

Un ufficio centrale è stato costituito all'interno del gruppo. Gli aderenti che vengono a conoscenza della possibilità di ottenere contratti d'appalto che rientrano tra quelli previsti dal regolamento — il valore di questi appalti deve essere superiore a 1.000.000 di fiorini — devono informarne immediatamente l'ufficio centrale. Quest'ultimo ne rende edotti tutti gli altri aderenti che abbiano del pari informato l'ufficio centrale di tale possibilità, affinché essi possano collaborare, se lo desiderano, per lo studio dei dati dell'appalto in causa e per la preparazione di un'eventuale offerta.

Gli aderenti che hanno l'intenzione di presentare offerta per un appalto il cui valore superi i 2.000.000 di fiorini devono dichiararlo all'ufficio centrale. Questa dichiarazione mira ad ottenere la convocazione d'una riunione degli aderenti che hanno fatto la suddetta dichiarazione, oppure, eventualmente, d'una riunione di tutti gli aderenti

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

al gruppo. Nel corso di tale riunione gli aderenti hanno la possibilità di decidere quale impresa presenterà l'offerta ed eseguirà i lavori, nonché il modo in cui questi saranno ripartiti; un « pool » viene allora costituito; sono autorizzati a presentare offerta soltanto gli aderenti che hanno fatto una dichiarazione e che partecipano a un « pool ».

Il regolamento interno del gruppo contiene, inoltre, alcune disposizioni relative all'arbitrato in caso di controversia.

II.

Considerando che l'attestazione negativa può essere rilasciata, in conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 17, nel caso che la Commissione accerti che essa non ha motivo, in base agli elementi a sua conoscenza, d'intervenire a norma delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato nei riguardi del regolamento interno del gruppo DECA;

Considerando che l'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato statuisce che sono incompatibili col mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune;

Considerando che il regolamento interno del gruppo DECA ha per oggetto l'organizzazione di lavori d'appalto pubblici e privati, eseguiti fuori d'Europa e dei dipartimenti francesi d'oltremare, ai quali sono pure applicabili, ai termini dell'articolo 227 del Trattato, le regole di concorrenza; che il gruppo disciplina dunque la collaborazione degli aderenti unicamente fuori dei territori in cui si applicano le regole di concorrenza del Trattato della C.E.E.; che il fatto che fanno parte del gruppo anche parecchie imprese collegate, con sede in altri Stati membri, non modifica affatto tale considerazione, dato che la loro attività nel quadro del regolamento si limita esclusivamente a rapporti commerciali con paesi terzi; che, pertanto, l'oggetto del regolamento interno del gruppo non è d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune;

Considerando che le disposizioni del regolamento interno non comportano di per sé effetti sul gioco

della concorrenza all'interno del mercato comune; che, inoltre, la Commissione, per quanto riguarda la presente fattispecie, non è attualmente a conoscenza che la collaborazione di dette società in questa forma provochi effetti del genere all'interno del mercato comune;

Considerando che non vi è stata alcuna opposizione da parte di terzi in seguito all'avvenuta pubblicazione, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 44 del 13 marzo 1964;

Considerando che, in queste condizioni, gli elementi di cui la Commissione ha conoscenza non permettono di ritenere attualmente che il regolamento interno abbia per oggetto o per effetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato; che una delle condizioni d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato non è dunque soddisfatta; che l'attestazione negativa può pertanto essere rilasciata,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Commissione non ha motivo, in base agli elementi a sua conoscenza, d'intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la C.E.E., nei riguardi del regolamento interno che il gruppo DECA ha approvato nella riunione del 2 maggio 1962 e modificato in quella del 15 marzo 1963.

Articolo 2

La presente decisione è diretta alla « Dutch Engineers and Contractors Association » (DECA), Zeist, Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1964

relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione del regime intracomunitario sia a taluni prodotti considerati dal regolamento n. 14/64/CEE, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, sia alla circolazione delle merci ottenute a partire da altri prodotti nelle circostanze previste all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, del Trattato

(64/600/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

Visto il regolamento n. 14/64/CEE ⁽¹⁾, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Vista la decisione del 5 dicembre 1960 ⁽²⁾ relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, nonché la decisione del 17 luglio 1962 ⁽³⁾ relativa ai metodi speciali di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei prelievi intracomunitari istituiti nell'ambito della politica agricola comune,

Vista la decisione del 14 ottobre 1963 ⁽⁴⁾, relativa alla circolazione delle merci ottenute in uno Stato membro, per la fabbricazione delle quali siano stati impiegati prodotti che, nello Stato membro di fabbricazione, non sono stati sottoposti ai dazi doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili, ovvero che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse,

Considerando che l'entrata in vigore del regolamento n. 14/64/CEE ha per effetto che i prodotti elencati alla lettera a) dell'articolo 1 di detto regolamento, pur restando soggetti ai dazi doganali previsti nei loro confronti, potranno essere assoggettati, all'atto dell'importazione in uno o più Stati membri,

ad una misura di protezione complementare sotto forma di prelievi agricoli; che, di conseguenza, il beneficio del regime intracomunitario cui tali prodotti possono pretendere consisterà nella graduale soppressione dei dazi doganali, ed eventualmente, nell'applicazione del regime dei prelievi intracomunitari;

Considerando che i motivi che hanno giustificato sia l'esclusione dei prodotti soggetti esclusivamente al regime dei prelievi agricoli dal campo d'applicazione della decisione del 5 dicembre 1960, sia l'istituzione di metodi speciali di cooperazione amministrativa nei loro confronti, sono validi anche per quanto concerne i prodotti indicati alla lettera a) dell'articolo 1 del regolamento n. 14/64/CEE;

Considerando che il fatto che i prodotti di cui trattasi siano soggetti a dazi doganali non si oppone all'adozione nei loro confronti dei metodi di cooperazione amministrativa istituiti dalla decisione del 17 luglio 1962, in quanto il certificato di circolazione di cui al modello DD 4 può essere rilasciato solo in circostanze che giustificerebbero il rilascio di un certificato di cui al modello DD 1;

Considerando che la decisione del 14 ottobre 1963 ha determinato le condizioni cui è subordinata l'ammissione al beneficio del regime intracomunitario delle merci ottenute nelle circostanze precisate all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, a seconda che i prodotti considerati siano soggetti esclusivamente a dazi doganali od esclusivamente a prelievi agricoli;

Considerando che si potrebbe prevedere l'adozione di misure particolari al fine di far ricadere sul prelievo compensativo da riscuotere in caso di trasformazione di prodotti di cui alla lettera a) dell'articolo 1 del regolamento n. 14/64/CEE l'effetto protettivo congiunto dei dazi e dei prelievi agricoli;

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 562/64.

⁽²⁾ GU n. 4 del 20. 1. 1961, pag. 29/61.

⁽³⁾ GU n. 76 del 24. 8. 1962, pag. 2140/62.

⁽⁴⁾ GU n. 172 del 28. 11. 1963, pag. 2782/63.

che tuttavia, con ogni probabilità, il periodo dell'anno durante il quale l'importazione dei citati prodotti sarà effettivamente gravata dai prelievi agricoli risulterà abbastanza limitato; che la protezione dei produttori di carni bovine nella Comunità è in genere assicurata dai dazi doganali, per cui sembra possibile, a scopo di semplificazione amministrativa, non tener conto nel calcolo del prelievo compensativo dei prelievi agricoli cui sono soggetti, se del caso, i prodotti in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Il titolo comprovante che i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento n. 14/64/CEE relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine soddisfano le condizioni richieste per l'ammissione al beneficio del regime intracomunitario — consistente nell'eliminazione progressiva dei dazi, o se del caso, nell'applicazione del regime dei prelievi intracomunitari — è costituito dal certificato di circolazione delle merci di cui al modello DD 4.

2. Detto titolo è utilizzato alle condizioni fissate dalla decisione del 17 luglio 1962 che istituisce metodi speciali di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei prelievi comunitari nell'ambito della politica agricola comune.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione della decisione del 14 ottobre 1963 relativa alla circolazione delle merci ottenute in uno Stato membro, per la fabbricazione delle quali siano stati impiegati prodotti che nello Stato membro di fabbricazione non siano stati sottoposti ai dazi doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili, ovvero che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse, i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) del regolamento n. 14/64/CEE sono considerati quali prodotti non soggetti al regime dei prelievi agricoli.

Articolo 3

1. Gli Stati membri applicano la presente decisione a decorrere dal 1° novembre 1964.

2. I certificati di circolazione delle merci di cui ai modelli DD 1 e DD 3, che in applicazione della decisione del 5 dicembre 1960 relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2 del Trattato, saranno rilasciati per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) del regolamento n. 14/64/CEE anteriormente alla data prevista al paragrafo 1, resteranno validi nelle condizioni fissate dalla citata decisione.

Articolo 4

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1964

relativa alla fissazione dell'ammontare massimo degli importi di compensazione all'esportazione di burro in provenienza dal Lussemburgo e dell'ammontare della sovvenzione all'importazione di burro verso il Lussemburgo

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(64/601/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione

di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, secondo capoverso,

Visto il regolamento n. 114/64/CEE del Consiglio del 30 luglio 1964, che fissa le modalità d'applicazione relative agli importi di compensazione ed alla

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

concessione di sovvenzioni conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 13/64/CEE ⁽¹⁾,

Vista la comunicazione del Granducato del Lussemburgo del 21 ottobre 1964, modificata e completata nel corso della seduta del Comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari del 27 ottobre 1964, relativa all'importo di compensazione da prelevare all'esportazione del burro,

Considerando che il Granducato del Lussemburgo, con l'inizio dell'applicazione del regime dei prelievi per il latte ed i prodotti lattiero-caseari si avvarrà dell'autorizzazione concessa agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n. 13/64/CEE, applicando degli importi di compensazione all'esportazione di burro verso gli Stati membri;

Considerando che occorre pertanto fissare l'ammontare massimo degli importi di compensazione all'esportazione e l'ammontare delle sovvenzioni all'importazione;

Considerando che l'ammontare massimo dell'importo di compensazione per un prodotto è uguale all'incidenza dell'aiuto nazionale sul prezzo di questo prodotto;

Considerando che l'incidenza degli aiuti nazionali sul prezzo di un prodotto risulta dall'ammontare degli aiuti concessi per questo prodotto;

Considerando che ai sensi della decisione del Consiglio del 21 ottobre 1964 ⁽²⁾, che autorizza il Granducato del Lussemburgo ad applicare al burro una regolamentazione derogatoria, il Granducato del Lussemburgo concede i seguenti aiuti per chilogrammo di burro fino al 31 marzo 1965:

dal 1° novembre al 30 novembre 1964	36,50 FL
dal 1° dicembre al 31 dicembre 1964	34,50 FL
dal 1° gennaio al 31 marzo 1965	33,50 FL

Considerando che l'ammontare massimo dell'importo di compensazione all'esportazione di burro è pertanto pari all'aiuto versato dal Granducato del Lussemburgo;

Considerando che l'importo della sovvenzione all'importazione dagli Stati membri è uguale all'importo di compensazione applicato all'esportazione;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'ammontare massimo degli importi di compensazione all'esportazione di burro in provenienza dal Lussemburgo verso gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n. 13/64/CEE, risulta dall'allegato alla presente decisione.

2. L'ammontare della sovvenzione all'importazione di burro dagli Stati membri verso il Lussemburgo, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n. 13/64/CEE, risulta dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, e paragrafo 2, del regolamento n. 114/64/CEE.

Articolo 2

La presente decisione è destinata al Granducato del Lussemburgo e rimane in vigore fino al 31 marzo 1965.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti in conformità dall'allegato II del regolamento n. 111/64/CEE	Importo massimo di compensazione (in FL/100 kg)
1	2	3
04.03	Burro:	
	A. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5	a) dall'1. 11. 64 al 30. 11. 64 : 3.650,— b) dall'1. 12. 64 al 31. 12. 64 : 3.450,— c) dall'1. 1. 65 al 31. 3. 65 : 3.350,—
	B. altro	a) dall'1. 11. 64 al 30. 11. 64 : 3.650,— b) dall'1. 12. 64 al 31. 12. 64 : 3.450,— c) dall'1. 1. 65 al 31. 3. 65 : 3.350,—

⁽¹⁾ GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2187/64.

⁽²⁾ GU n. 170 del 28. 10. 1964, pag. 2688/64.

È USCITO :

8104 — DIZIONARIO EUROTERM — Concordanze fraseologiche

Il dizionario EUROTERM è stato concepito e realizzato al fine di facilitare l'accesso al materiale lessicografico e terminologico la cui consultazione ed il cui impiego sono indispensabili per il lavoro delle Comunità europee a causa ed in funzione del regime plurilingue degli atti ufficiali delle stesse.

L'opera si compone di una serie di *Index* unilingui contenenti, in ordine alfabetico, le parole-chiave della lingua considerata e di un *Corpus* nel quale si ritrovano le stesse parole raggruppate nelle diverse lingue, sotto forma di concordanze fraseologiche. Gli *Index* alfabetici rinviano al *Corpus* mediante numeri di riferimento (vedere le istruzioni che figurano all'inizio del *Corpus* e degli *Index*).

Le varie operazioni di classificazione, di cernita, di tabulazione, ecc., sono state eseguite su macchine elettroniche (1). La compilazione vera e propria, vale a dire la scelta dei termini e dei loro equivalenti nelle diverse lingue, è invece, beninteso, frutto di lavoro intellettuale umano.

L'originalità del dizionario EUROTERM consiste nel fatto che tutti i termini considerati sono ripresi nel loro contesto autentico, la cui fonte è sempre indicata, e che ogni nuovo apporto, per voluminoso che sia, può essere automaticamente integrato al materiale esistente.

Gli *Index* sono pertanto destinati ad essere periodicamente sostituiti da edizioni più recenti ed interamente aggiornate. Il *Corpus*, invece, si accrescerà gradualmente mediante l'aggiunta di pagine di concordanze.

Per ciascuna lingua esiste anche un elenco alfabetico di *tutti* i termini figuranti nei testi esaminati; tali elenchi, dello stesso tipo degli *Index* ma molto più voluminosi di essi, contengono dunque anche i termini che non sono stati scelti dai compilatori come parole-chiave. Anche questi termini vi sono presentati nel loro contesto, con citazione della fonte. Tali elenchi possono essere consultati sul posto presso l'Ufficio terminologia della Comunità Economica Europea, Sezione « EURO-TERM », 24, avenue de la Joyeuse Entrée, Bruxelles 4 (Belgio).

Edizione a foglietti mobili DIN A 4 (formato album) forniti in classificatori a staffe.

Prezzo dell'abbonamento : 62.500 Lit. (5.000 FB) che dà diritto alla fornitura dell'opera e dei successivi aggiornamenti fino a concorrenza di un totale di 10.000 pagine (comprese le pagine scadute), nonchè dei classificatori necessari per la loro raccolta.

Gli *Index* aggiornati periodicamente annulleranno l'*Index* o gli *Index* precedenti.

Tenendo conto dell'*Index* parziale che sarà pubblicato in inglese (ed eventualmente in altre lingue) l'abbonato disporrà, al termine di questo primo abbonamento, di un dizionario comprendente più di 150.000 parole-chiave, classificate alfabeticamente e presentate nel loro contesto, con rinvio alle concordanze fraseologiche nelle altre lingue. Ciascun termine è accompagnato dalla citazione completa della fonte dalla quale è stato tratto, con il numero dell'articolo o della pagina del documento. Alcuni termini saranno inoltre corredati di spiegazione e commenti.

Le ordinazioni debbono essere indirizzate agli uffici di vendita e di abbonamento indicati nell'ultima pagina della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

(1) Tali lavori sono stati attuati su IBM 7090 e IBM 1410 presso il CETIS (Centro europeo del trattamento dell'informazione scientifica EURATOM), ad Ispra (Italia). La struttura dell'opera è stata stabilita dalla Sezione EURO-TERM dell'Ufficio terminologia della Commissione della Comunità Economica Europea (Bruxelles); i programmi sono stati studiati e redatti dai programmatori della Sezione « Trattamento dell'informazione non numerica » del CETIS.

**COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE
DEI LAVORATORI MIGRANTI**

**1016* TERZA RELAZIONE ANNUALE SULL'APPLICAZIONE DEI
REGOLAMENTI PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI
MIGRANTI, GENNAIO-DICEMBRE 1961**

La Commissione amministrativa della C.E.E. per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, istituita in virtù degli articoli 43 e 44 del regolamento n. 3 del Consiglio, ha pubblicato la terza relazione annuale sulla sua attività e sull'applicazione dei regolamenti n. 3 e n. 4 del Consiglio relativi alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

Tale relazione annuale interessa il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1961 e contiene fra l'altro notizie sull'attività della Commissione amministrativa, della sua Commissione per la verifica dei conti e dei suoi vari gruppi di lavoro. Essa fa conoscere altresì la composizione delle due sopracitate Commissioni ed i partecipanti agli altri lavori nel periodo considerato.

La relazione riporta informazioni dettagliate sulle decisioni e raccomandazioni adottate nel periodo in esame dalla Commissione amministrativa e su altre questioni da essa esaminate.

Inoltre, la relazione contiene indicazioni precise sull'applicazione dei regolamenti n. 3 e n. 4 del Consiglio negli Stati membri, nonché sulle attività della Commissione della C.E.E. in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

In allegato, la relazione presenta una breve cronistoria dei fatti salienti verificatisi fra il 1° gennaio 1961 e l'epoca della redazione definitiva della relazione stessa.

Sempre in allegato, si trovano i dati statistici sull'applicazione dei regolamenti n. 3 e n. 4 del Consiglio negli Stati membri.

La relazione è pubblicata nelle quattro lingue ufficiali della Comunità e comprende 128 pagine.

Prezzo di vendita : Lit. 1.500,— (FB 120,—).

NOVITÀ :

STATISTICA AGRARIA 1964 — N. 2 e 3

L'Istituto statistico delle Comunità europee ha pubblicato i numeri 2/1964 e 3/1964 della serie « Statistica agraria ».

Il **Numero 2** (108 pagine) tratta i seguenti argomenti:

- Potenziale di trazione nell'agricoltura
- Bilanci di approvvigionamento dei cereali
- Bilanci di approvvigionamento del riso
- Bilanci di approvvigionamento dello zucchero
- Commercio con l'estero dei prodotti agricoli sottoposti a regolamento

Il **Numero 3** (96 pagine) contiene nuovi dati in materia di :

- Contabilità economica agricola
- Prezzi agricoli
- Indici dei prezzi (prezzi agricoli alla produzione e prezzi dei mezzi di produzione).

Sono da segnalare, in particolare, gli scritti sul *potenziale di trazione nell'agricoltura* e sul *commercio con l'estero dei prodotti agricoli sottoposti a regolamento* (Numero 2) nonché lo studio sui *conti agricoli* (Numero 3), temi trattati per la prima volta nella serie « Statistica agraria ».

I due fascicoli, pubblicati in due lingue (tedesco/francese), possono essere richiesti agli Uffici di vendita e di abbonamento elencati nell'ultima pagina della copertina. Il prezzo di vendita è di 930 Lit (75 FB) per numero e di 4680 Lit (375 FB) in abbonamento.

EURATOM INFORMATION

periodico mensile pubblicato dal Centro di informazione e documentazione (C.I.D.) della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica (direzione generale « Diffusione delle cognizioni »),

fornisce informazioni precise su

le azioni di ricerca che la Commissione si propone di intraprendere in collaborazione con persone e imprese della Comunità ;

i contratti di ricerca conclusi dalla Comunità ;

le pubblicazioni scientifiche e tecniche risultanti dal programma di ricerca, e

i brevetti che proteggono i risultati del programma di ricerca.

« **Euratom Information** » è pertanto la fonte di informazione più completa dei lavori scientifici e tecnici della Comunità Europea dell'Energia Atomica.

Abbonamento : un anno (12 numeri) Lit. 9.450.— (FB 750.—)

« **Euratom Information** » è in vendita presso i vari uffici nazionali dell'Ufficio centrale di vendita delle pubblicazioni delle Comunità europee, e presso Handelsblatt GmbH, Kreuzstr. 21, Düsseldorf (Germania).